

L'articolo 10 di quella legge stabilisce per la formazione degli elenchi dei giurati, che se il municipio è sciolto, oltre ai conciliatori e al delegato straordinario, sia chiamato un assessore della amministrazione cessata. Dunque la fiducia che meritò una volta l'assessore non la perde solo perchè non esiste più la rappresentanza elettiva.

L'articolo 12 soggiunge che nel caso stesso di scioglimento del municipio, la giunta mandamentale si compone del pretore, del delegato straordinario che rappresenta la Giunta comunale, e di tre assessori o consiglieri comunali dell'amministrazione disciolta.

Se poi volgiamo ad un altro ordine d'idee, noi vediamo che nelle società civili, le quali sono governate dal Codice civile, il socio amministratore, se pure è sciolta la società, deve continuare gli atti di amministrazione, urgenti e indilazionabili. Il mandatario, il cui mandato finisce per la morte del mandante, deve terminare l'affare che gli fu affidato, massime se dal ritardo potesse derivare danno o pericolo. In tutti i casi è affermato il principio che, data la fiducia ad una persona pubblica o privata, non viene meno quando pure siano mancate le condizioni primitive.

I Consigli comunali o provinciali si sciolgono (è l'articolo 268, se non erro, della legge comunale e provinciale che lo dice) o per motivi d'ordine pubblico o per ostinata violazione della legge. In questi casi manca la rappresentanza elettiva dell'ente comune o provincia; ma non devono certamente venir meno le altre funzioni le quali, giova ripeterlo, sono abbastanza giustificate dalla loro originaria fonte elettiva. Ed un validissimo argomento di analogia, il quale s'informa al principio della ininterrotta continuazione dei pubblici servizi, può essere fornito dall'articolo 231 del testo unico, per virtù del quale coloro che hanno ricevuta una nomina a tempo, rimangono in ufficio sino alla istallazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Perchè, domando io, la legge 13 marzo 1866 dispone che nei Consigli di sanità debbono essere due consiglieri provinciali? Perchè nei Consigli di leva, nei Comitati forestali, nei Consigli provinciali sanitari e scolastici e nelle Commissioni per gli appelli elettorali bisogna che entrino, in alcuni i consiglieri del Comune, e in altri della provincia? Perchè si vuole l'elemento locale, scelto non già dal Governo, ma dagli enti rappresentativi del luogo.

Io quindi, poichè non intendo osteggiare il disegno di legge, (e mi piace rinnovarne l'affermazione) ma desidero solo di vederlo migliorato,

per quanto è possibile, prego l'onorevole ministro e la Commissione di volere studiare se non sia il caso di far prevalere un concetto perfettamente opposto; quello cioè, che nonostante lo scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, coloro che ebbero la nomina alle Commissioni continuassero, quantunque decaduti dalla carica, ad esercitare le funzioni che furono loro commesse, fino a che per nuove deliberazioni dei rinnovati Consigli comunali e provinciali, non si possano ad essi sostituire altre persone. (*Benissimo!*)

Presidente. Crederei più conveniente che le osservazioni che si riferiscono direttamente agli articoli del disegno di legge fossero riservate alla discussione degli articoli.

Ora bisogna limitarsi alla discussione generale.

L'onorevole Bonasi è iscritto: intende parlare di argomenti che si riferiscono alla discussione generale ovvero riservarsi di fare le sue osservazioni sugli articoli?

Bonasi. Io ho presentato un emendamento all'articolo 3; parlerò quando verrà in discussione questo articolo.

Presidente. Va bene.

Rizzo. Io avrei da fare una raccomandazione, o meglio una osservazione di indole generale.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rizzo. Io prendo a parlare ora nella discussione generale non tanto per esporre le mie convinzioni sui due articoli del progetto ora in discussione, quanto per richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno sopra una questione che mi par degna del suo studio. Accenno alla condizione dei comuni capoluoghi di distretto del Veneto e del Mantovano di fronte all'articolo 123 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889.

Come la Camera sa, quell'articolo dà diritto ai consigli comunali di eleggere il sindaco nei comuni capoluogo di provincia, di circondario od aventi oltre 10,000 abitanti.

L'articolo nella sua lettera è chiaro, ma l'interpretazione per quanto concerne i capoluoghi di distretto nel Veneto mi pare che possa essere o ristrettiva o più larga, cioè, più o meno favorevole ai diritti popolari.

Come il presidente del Consiglio e la Camera sanno, il distretto non è circondario, ma non è neppure quel mandamento il cui capoluogo fu escluso dal diritto di eleggere il sindaco.

Il presidente del Consiglio si rassegnò al voto del Senato che escludeva i capoluoghi di mandamento dall'elezione consigliere dei sindaci, e la Camera pure vi si è rassegnata.